

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 24 giugno 2003, n.29
Settore tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti - Dipartimento economico

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative Federagroalimentari

All'ANCA Lega Coop

Alla Organizzazione interprof.le Interbright

Alla Organizzazione interprof.le Interorientali

All'Associazione interprof.le tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

Alla S.G.S. Italia S.r.l.

Agrisian

All'Ufficio Tecnico

e, per conoscenza:

Comando Carabinieri - Politiche agricole

Disposizioni generali.

Il reg. (CE) n. 2848/98, agli articoli 43, 44 e 46, dispone l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati membri, allo scopo di verificare i dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto del termine per il trapianto e l'ubicazione delle particelle, l'accertamento varietale, la misurazione della superficie.

L'AGEA procederà alla estrazione di un campione di aziende nelle quali controllare il rispetto del termine per il trapianto, denominato campione A, e un campione di aziende, denominato standard, nelle quali controllare ubicazione varietà e superficie delle particelle dichiarate.

Campione standard.

L'organismo incaricato dei controlli provvederà a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci estratti a campione, sulla base dei criteri prefissati da questa Azienda, con il relativo calendario dei sopralluoghi, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunità in materia di controlli inopinati.

Si dispone che ai sopralluoghi sia presente un incaricato dell'Associazione, preferibilmente il tecnico responsabile dell'assistenza nei confronti dell'azienda da controllare, il quale dovrà apporre la propria firma, congiuntamente al produttore, sul verbale di controllo che verrà redatto al termine della verifica.

L'incaricato dell'Associazione dovrà esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

Si precisa che si è ritenuto necessario richiedere la presenza delle associazioni nella fase di esecuzione dei controlli, in quanto le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 paragrafo 2-ter del reg. (CE) n. 2848/98, sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.

Campione A.

L'organismo incaricato dei controlli procederà alla esecuzione di sopralluoghi in campo atti ad accertare il rispetto dei termini previsti per le operazioni di trapianto.

I controlli in campo saranno così articolati: primo controllo: il sopralluogo verrà eseguito in una data compatibile alla verifica del I trapianto (entro il 30 giugno). secondo controllo: il sopralluogo verrà eseguito in una data compatibile alla verifica del II trapianto (entro il 30 luglio).

Nei casi negativi - primo e secondo controllo - si procederà al terzo controllo con convocazione in contraddittorio delle aziende risultate negative ai precedenti controlli.

Metodologia di controllo.

Campione standard.

L'incontro con il produttore e l'Associazione verrà preceduto, in alcune zone, e comunque ove possibile, da un'indagine speditiva sulle particelle dichiarate. Nel corso del sopralluogo il tecnico procederà alla verifica del rispetto dei requisiti ambientali così come previsto negli altri settori di intervento ed in linea con la normativa comunitaria. Successivamente, il sopralluogo si svolgerà in contraddittorio e vi dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'Azienda di produzione che il delegato dell'Associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'Associazione.

Questi, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'Associazione.

Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di due allegati.

Il frontespizio (mod. V1) riporterà già prestampati i dati dell'azienda da controllare, inclusi quelli del piano di coltivazione allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore.

Il tecnico controllore riporterà sullo stesso le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purché riconducibili alle stesse particelle dichiarate.

Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuerà il rilevamento, se richiesto dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purché venga esibita la documentazione probante relativa al titolo di possesso, unitamente alla documentazione catastale (visura e mappa catastale), e ne riporterà le risultanze sull'apposito modello V2 allegato al verbale.

La compilazione e sottoscrizione di tale modello costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'Associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile.

Sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nel modello, infatti, non sarà necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste dall'art.

50, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai paragrafi 2-bis e 2-ter, del medesimo articolo, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.

L'istanza non potrà essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.

È inoltre previsto un allegato (mod. V3) con il quale il produttore potrà fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre in caso di ricorso a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse informazioni relative a particelle non dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2 (ad esempio, perché ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perché non supportate da titolo di possesso in regola), tenendo presente che la procedura adottata per l'inserimento dei piani di coltivazione, che esegue un controllo preventivo dei dati risultanti dal catasto informatico, fa ritenere estremamente improbabile il verificarsi del mero errore materiale.

Le copie del verbale e degli eventuali allegati che verranno rilasciate all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di presa d'atto di quanto rilevato, poiché l'esito del controllo, intermini di eventuali sanzioni da applicare, verrà successivamente deciso dall'AGEA.

In caso di esito negativo, questo verrà notificato alle aziende interessate: se associate, per il tramite dell'associazione di appartenenza;

questa verrà informata mediante collegamento informatico al sistema tabacco; se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.

In entrambi le ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire all'AGEA - Ufficio ortofrutta e tabacco - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data della notifica stessa; pertanto non verranno presi in considerazione ricorsi pervenuti successivamente a tale termine.

Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'Associazione saranno relative al solo controllo oggettivo delle particelle presenti nel piano di coltivazione; le superfici accertate costituiranno solo

elementi di base per il successivo calcolo degli esiti ai fini della determinazione della superficie e delle eventuali relative sanzioni a carico del produttore e dell'Associazione.

Si evidenzia inoltre che la verifica delle effettive situazioni di «condivisione» e «supero» sarà effettuata da AGEA a livello centrale a conclusione di tutti i controlli.

La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge n.241/1990, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi.

La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, sarà effettuata dall'AGEA solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema integrato di gestione e controllo previste dal reg. CE n. 2419/01.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica: superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate &62;

90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo eventuale abbattimento della produttività massima); superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate &60;

90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2003 e della quota di produzione per il 2004 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato, nonché detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi); superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate &62;

90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzioni di cui ai par. 2-bis e 2-ter, art. 50 (riduzione tariffaria del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate &60;

90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2003 e della quota di produzione per il 2004 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato nonché detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).

Campione A.

La metodologia di controllo prevede, per le aziende appartenenti al campione, la verifica del rispetto dei termini di trapianto attraverso il sopralluogo in campo delle particelle inserite nel piano di coltivazione.

Come detto i sopralluoghi verranno effettuati, relativamente al primo e secondo controllo, nei termini compatibili con le date previste per il trapianto; a seguito di verifiche negative qualora il trapianto non sia stato eseguito entro il 30 luglio 2003, si provvederà a comunicare via fax alle associazioni nominative dei soci risultati negativi con il relativo calendario degli incontri, con modalità di convocazione analoghe al campione standard.

Nel corso dell'incontro in contraddittorio si svolgerà il terzo controllo per la verifica del trapianto nel quale dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'Azienda di produzione che il delegato dell'Associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'Associazione.

Questi, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'Associazione.

Anche per il campione A sarà utilizzata la modulistica prevista per il campione Standard.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica :

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 15 giugno, nessuna sanzione;

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 30 giugno, sanzione di cui al par. 1, lettera a), art. 50 (riduzione del 50% sul premio al produttore per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni

consecutivi);

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione dal 1° luglio al 30 luglio, sanzione di cui al par. 1, lettera b), art. 50 (riduzione del 100% sul premio per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione dopo il 30 luglio, o nessuna coltivazione, sanzione di cui al par. 1, lettera b), secondo comma, art. 50 (perdita del diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo).

Titoli di conduzione dei terreni.

Il tecnico controllore dovrà svolgere l'attività di verifica, in caso di particelle in supero e/o non dichiarate anche di acquisizione, dei titoli di conduzione dei terreni; in caso di mancanza o di irregolarità, non è consentito l'inserimento verbale di superficie coltivata rilevata relativamente alla particella o alle particelle in questione.

Si invitano pertanto le associazioni, onde evitare pesanti sanzioni, a curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli aziendali dei propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e visure catastali aggiornate all'anno solare in corso (o, se antecedenti, con apposita dichiarazione del produttore che attesti, sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti in tale documentazione sono invariati) e titoli di conduzione registrati ai termini di legge.

Si ribadisce infatti che le sanzioni predette non sono solo a carico dei produttori ma anche delle associazioni e che la mancanza del fascicolo aziendale e degli elementi informativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in particolare dei titoli di conduzione, può comportare la revoca del riconoscimento.

Per agevolare tale attività si forniscono succintamente le seguenti indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998:

A) proprietario coltivatore:

è sufficiente produrre la relativa visura catastale in originale o copia conforme, intestata allo stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;

B) affitto di fondi rustici:

si distinguono le seguenti tipologie:

B.1) affitto verbale o scrittura privata autenticata:

è necessario esibire la denuncia annuale riepilogativa presentata a cura di una delle parti presso qualsiasi Ufficio del registro o delle entrate, dei contratti in essere in corso di un anno che, oltre ai dati relativi all'ubicazione, indichi anche gli elementi catastali delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998);

B.2) affitto a coltivatore diretto:

è necessario esibire l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annessa visura catastale in originale;

B.3) affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di cui al punto B.2, occorre la dichiarazione del conduttore inerente all'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore.

C) usufrutto: è necessario esibire atto notarile o denuncia di successione;

D) comodato: è necessario esibire il contratto registrato e sottoscritto dalle parti, oppure, qualora il comodatario sia un familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice di appartenenza al medesimo nucleo familiare, o stato di famiglia aggiornato all'anno solare.

Si raccomanda la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente nota.

Roma, 24 giugno 2003

Il titolare: Gulinelli

ALLEGATO

A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

mod. V1

Campagna tabacchicola 2003 (Reg. CEE 2848/98)

Verbale di Incontro in campo

Premesso che il Signor / Azienda :

Verbale	Matricola	Ragione Sociale Azienda	Nome	Codice Fiscale/Partita IVA

Ragione Sociale Associazione _____ Sigla prov. Assoc. _____

- è stato invitato con comunicazione diretta tramite Associazione n. _____ del ____/____/____

- a presentarsi in data ____/____/____ presso la sede aziendale per la verifica congiunta delle particelle dichiarate a tabacco e delle incongruenze sulle particelle aziendali.

- che Agrislan s.c.p.a è stato incaricato dall' A.G.E.A. di effettuare detti controlli.

Tutto ciò premesso in data odierna :
Non si è presentato alcun rappresentante dell' azienda.
Non si è presentato alcun rappresentante dell' Associazione.Si è presentato il Signor _____ in qualità di :
titolare incaricato dall'azienda _____ responsabile dell'Associazione con conferimento d'incarico del titolare dell'azienda

Accompagnato dal Signor _____ in qualità di responsabile dell'Associazione

con il/ri quale/quali in contraddittorio sono state effettuate le seguenti attività :

- è stata verificata la presenza e l'idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;
- è stato effettuato il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;
- è stato effettuato il riconoscimento sull'ingrandimento fotografico dei limiti naturali di coltivazione;
- è stata effettuata la misurazione delle superfici dichiarate;
- nelle particelle catastali sottolencate dichiarate nel contratto o impegno di coltivazione sono state accertate le seguenti superfici (centiare):

DATI CATASTALI						DATI DICHIARATI				DATI DI RILEVAMENTO					
Prov	Com	Sez	Foglio	Partic	Sub	Cat.val.	Cat.dic.	Var	Sup.colc.	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.colc.ril.	Status	Supero	Docum.

A fronte di anomalie catastali (mutazioni catastali, usi civici, zone demaniali, etc) riscontrate relativamente alla/e particella/e di cui sopra, si è rilevata presenza di coltivazione di tabacco effettuata dall'azienda, come specificato nel quadro seguente:

DATI CATASTALI						Rispetto Ambientale						DATI DI RILEVAMENTO						
Prov	Com	Sez	Foglio	Partic	Sub	Cat.val.	R1	R2	R3	R4	R5	R.C.	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.colc.ril.	Status	Supero	Docum.

Avvertenze per il produttore:

- 1) Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'aiuto erogabile e delle superfici utili per il calcolo del premio eventualmente richiesto.
- 2) La superficie accertata sulle particelle in supero verrà considerata ai fini del calcolo dell'esito successivamente sul sistema centrale dell'AGEA.
- 3) La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
 - non possono essere accolte motivazioni od osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
 - ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale;
 - l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in campo s'intende definitivamente conclusa.
- 4) Entro 20 giorni civili dalla data del presente verbale è possibile inoltrare presso AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità.
- 5) La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.
- 6) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. C.E.N. 2419/01

Documenti compilati : allegato "Rilevamento particelle aggiuntive ai fini del conteggio" allegato "Note a verbale"

il rappresentante aziendale si rifiuta di firmare il presente verbale per : dati superficie rilevata altro
il rappresentante dell'Associazione si rifiuta di firmare il presente verbale per : dati superficie rilevata altro

Fatto a: _____ il ____/____/____ Pag. ____ di ____

Per il Controllo: _____ il rappresentante aziendale: _____

Il rappresentante dell'Associazione _____

mod. V2

Campagna tabacchicola 2003 (Reg. CEE 2848/98)

Allegato al Verbale di Incontro in campo per rilevamento particelle non dichiarate da inserire ai fini del conteggio della superficie valida

Sig./Azienda _____ N. Verbale _____

DATI CATASTALI						DATI DI RILEVAMENTO			
Prov	Com	Sez	Foglio	Partic	Sub	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.colt.ril.	Status

Il produttore/Associazione richiedono l'inserimento delle particelle di cui sopra ai fini del conteggio della superficie valida, accettando l'applicazione delle sanzioni di cui ai parr. 2/bis e 2/ter, art. 50, Reg. N. 2848/98.

Fatto a: _____ il ___ / ___ / ___

Pag. ____ di

Per il Controllo: _____

il rappresentante aziendale: _____

Il rappresentante dell'Associazione _____

Campagna tabacchicola 2003 (Reg. CEE 2848/98)
Allegato al Verbale di verifica dei dati acquisiti
Elenco particelle aggiunte ai fini del conteggio

mod. V 3

Verbale	Matricola	Ragione Sociale Azienda	Nome	Codice Fiscale/Partita IVA
Ragione Sociale Associazione		Sigla prov. Assoc.		

DATI CATASTALI						DATI DI RILEVAMENTO			
Prov	Com	Sez	Foglio	Partic	Sub	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.col.ril.	Docum

Fatto a: _____ il ___ / ___ / ___

Pag. ____ di ____

Per il Controllo: _____

03A07846